



**ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE A CONCLUSIONE DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
ART. 213 I.fall. nella nuova formulazione introdotta dal correttivo alla legge fallimentare dlgs. 169/2007**

Art. 213 - (Chiusura della liquidazione)

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall'art. 26, terzo comma,¹ ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 26.

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alla ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art.117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Pertanto ai fini della cancellazione dal registro delle imprese si devono essere verificate entrambe le seguenti condizioni:

- deve essere decorso, senza contestazioni, il termine di venti giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili dell'avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione, conto gestione, piano di riparto e relazione in cancelleria;
- deve essere decorso, senza contestazioni, il termine di venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione, conto gestione e piano di riparto e relazione in cancelleria.

Pertanto ai fini della cancellazione dal registro imprese, la dichiarazione che il commissario liquidatore deve rendere dovrà riguardare il fatto che nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili dell'avvenuto deposito del bilancio finale, conto gestione, piano di riparto e relazione in cancelleria e nei venti giorni successivi alla inserzione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuto deposito del bilancio finale, conto gestione, piano di riparto e relazione non vi sono state contestazioni.

Agosto 2009

¹ Le comunicazioni che il commissario liquidatore deve fare ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili possono avvenire: tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al dpr 445/2000.